


A.I.C.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI



WWW.ASSOCALCIATORI.IT



Che cos'è

L'A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) è un'organizzazione che tutela ed assiste i calciatori professionisti di Serie A, B, Lega Pro e, dal 2000, anche i calciatori dilettanti (calcio Femminile e calcio a 5 compresi)

Fu fondata il 3 luglio 1968 su spinta dell'avvocato Sergio Campana, già calciatore professionista di Lanerossi Vicenza e Bologna.

Dopo 43 anni alla guida dell'Associazione, Campana ha deciso di ritirarsi e, dal 2 maggio 2011, il presidente è l'ex calciatore **Damiano Tommasi**.

ASSEMBLEA A.I.C. – CHI FA PARTE

L'Assemblea Generale degli associati è formata da 1 (uno) rappresentante per ogni squadra delle Serie professionistiche e della massima Serie di calcio a 11 femminile, che abbia almeno 9 (nove) componenti regolarmente iscritti all'Associazione, da 1 (uno) rappresentante per ciascuna regione, nella quale risultino iscritti almeno 50 calciatori, delle squadre dei Campionati Dilettantistici di calcio a 11, eletto tra i calciatori tesserati per le squadre con almeno 9 (nove) componenti regolarmente iscritti all'Associazione, da 3 (tre) rappresentanti del calcio a cinque, di cui 1 (una) del calcio a cinque femminile, eletti/a tra i calciatori e le calciatrici tesserati/e per le squadre con almeno 5 (cinque) componenti regolarmente iscritti/e all'Associazione, nonché da 3 (tre) rappresentanti dei calciatori non più in attività, eletti tra quelli iscritti all'Associazione riuniti in assemblee appositamente convocate dal Presidente o, per delega, dal vice-presidente vicario o dal Direttore Generale dell'AIC.

COSA SI PROPONE

L'AIC si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni della FIGC, di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati e di intraprendere, altresì, ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che dilettantistico.

CONQUISTE DELL'A.I.C.

Oggi un calciatore professionista può beneficiare di molte tutele e garanzie grazie al lavoro dell'Aic che, in oltre trent'anni di vita, è arrivata a traguardi determinanti. Grazie all'appoggio ed alla compattezza di tutta la categoria, l'Associazione è riuscita ad ottenere successi che sono patrimonio di tutti, come ad esempio

- il riconoscimento del diritto d'immagine,
- l'abolizione del vincolo,
- la previdenza,
- la creazione del Fondo di fine carriera,
- la firma contestuale,
- la Legge 91,
- l'Accordo Collettivo,
- l'indennità di mancata occupazione,
- il Fondo di Garanzia,

e tante altre conquiste che hanno segnato come vere e proprie pietre miliari la storia dell'Aic.

N.O.I.F. – I CALCIATORI

TITOLO VI. - I CALCIATORI

Art. 27

I calciatori

1. I calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

a) "professionisti";

b) "non professionisti";

c) "giovani"

2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Art. 28

I “ professionisti”

1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.

Art. 29

I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il “Calcio a Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa
2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali,

Art. 31

I “giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. Il calciatore “giovane”, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto.

Art. 32

I “giovani dilettanti”

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
2. I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

NOIF

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
-
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

Art. 73

Comportamento dei calciatori in campo

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.
3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.